

Impraticabilità del terreno di gioco
Dal REGOLAMENTO 2009 REGOLA n. 1 "il terreno di giuoco"
Le decisioni ufficiali FIGC

- 1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
- 2) L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
- 3) L'arbitro può procedere all'accertamento dell'impraticabilità del terreno di gioco prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
- 4) Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
- 5) L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di gioco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.

IL CASO 1

(da CU Comitato Regionale PVDA n. 39 del 02/12/10)

Ricorso della Società DORMELLETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 18.11.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara MOMO - DORMELLETO del 31.10.2010, Campionato di Prima Categoria Girone A.

Con ricorso inviato in data 22.11.2010 la Società DORMELLETO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo da essa proposto disponendo la ripetizione della gara indicata in oggetto.

La società ricorrente, previa ricostruzione degli eventi che hanno indotto il direttore di gara a constatare l'impossibilità dell'effettuazione della gara, ha sostenuto che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la società MOMO, in seguito alla richiesta dell'arbitro, ha immediatamente riconosciuto l'impossibilità di effettuare le operazioni di tracciatura del campo "non essendoci a disposizione l'attrezzatura necessaria presso il campo". Si critica altresì la decisione del primo Giudice in quanto, ove confermata, lascerebbe "ampia autonomia decisionale alle Società sulla disputa degli incontri nei frequenti periodi di pioggia e maltempo.

Copia del reclamo è stata regolarmente inviata alla controparte che ha inviato controdeduzioni in cui si ribadisce che, nell'occasione, le linee risultavano sbiadite e scolorite solo in alcune parti del campo in ragione delle copiose piogge del giorno precedente, documentate dai rilievi dell'A.R.P.A. e da articoli di giornale. Si è poi sottolineata l'impossibilità di ravvivare le linee sbiadite in quanto le vernici normalmente utilizzate si sarebbero immediatamente sciolte.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado ha avuto eccessivo riguardo per le giustificazioni addotte dalla società ospitante e non ha considerato che il referto arbitrale è puntuale e preciso nel rilevare l'inadeguatezza della segnatura del terreno di gioco che non permetteva l'individuazione delle linee e nel rilevare la mancanza di mezzi a disposizione per effettuare le operazioni e l'impossibilità di reperirli.

Se è vero che l'arbitro medesimo individua la causa dell'inconveniente nella quantità di pioggia caduta, tuttavia il supplemento di rapporto inviato direttamente al Giudice Sportivo dà atto dell'idoneità delle condizioni del terreno di gioco a dare inizio alla gara.

Pertanto, considerato che non risulta essere stato posto in essere da parte della società padrona di casa il benché minimo tentativo di adeguare la segnatura delle linee alle esigenze regolamentari, la mancata effettuazione della gara non può essere attribuita a cause di forza maggiore bensì alla responsabilità della società MOMO ATLETICO CALCIO.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare, visto l'art. 17 comma 1 C.G.S., in accoglimento del reclamo della società DORMELLETO APPLICA alla società A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: MOMO – DORMELLETO 0 – 3

CASO 2

(da CU Comitato Regionale PVDA n. 28 del 20/12/11)

gara del 5/10/2011 MARANO - FULGOR RONCO VALDENGO (Campionato Juniores Regionale)

La società ASD FULGOR RONCO VALDENGO non si è presentata in campo per la disputa della gara in epigrafe e con raccomandata spedita in data 07/10/2011 ha presentato rituale reclamo contestando la decisione del Comitato Regionale in ordine alla programmazione della suddetta gara.

Per chiarezza di informazione si ritiene utile ripercorrere l'intera vicenda.

La gara in oggetto, in calendario il 17/09/2011, era stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco ed il recupero fissato per mercoledì 5/10/2011 (C.U. n°20 del 23/09/2011) non essendo possibile la normale programmazione per il secondo mercoledì successivo, cioè il 28/09/2011, in quanto in tale data il calendario prevedeva già la disputa della 3ª giornata del campionato Juniores.

Poiché il giorno 5/10/2011 la società ASD MARANO si trovava già impegnata per la concomitante 7ª giornata del campionato di Eccellenza, con evidenti difficoltà circa l'impiego di giocatori appartenenti alla fascia di età interessata, richiedeva telefonicamente alla consorella la disponibilità a posticipare il recupero della gara Juniores a giovedì 6 ottobre, disponibilità che, pur dispiacendosene, non veniva accordata per problematiche organizzative interne.

La società MARANO, con telefax del 30/09/2011, informava allora la segreteria del Comitato Regionale della necessità di programmare una nuova data per il recupero stante la concomitanza con il campionato di Eccellenza e l'indisponibilità della società FULGOR RONCO VALDENGO al posticipo per il giorno successivo.

Il Comitato Regionale quindi con lettera del 30 settembre inviata alle due società via telefax il giorno stesso alle ore 11.56, avvalendosi dei poteri attribuitigli, disponeva, a seguito della contemporaneità con il campionato di Eccellenza, l'anticipo della gara Juniores a martedì 4 ottobre.

Decisione che la società FULGOR R. VALDENGO non accettava adducendo motivazioni pretestuose, ribadite successivamente nel reclamo in oggetto in ordine alla mancata presentazione in campo.

Irrilevante appare la difficoltà denunciata di ottenere nuovi permessi scolastici per l'uscita anticipata dei ragazzi stante la programmazione della gara in orario serale e cioè alle 20.30. Così pure pretestuoso eccepire che la variazione non sia stata inclusa sul sito del Comitato Regionale unitamente ad altre riportate: tale elenco rappresenta la ratifica del C.R. a variazioni di calendario concordate tra le parti e nulla ha a che fare con statuizioni assunte dal Comitato stesso.

Questo Giudice fa altresì rilevare che proprio il C.U. n°22 del 22/09/2011, al quale si richiama la reclamante, circa la programmazione dei recuperi delle gare rinviate ribadiva chiaramente "ove si dovesse, purtroppo, constatare la impossibilità di superare eventuali divergenze tra le parti in causa, questo Comitato si avvarrà dei poteri di cui agli artt.56 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. e 26 del Regolamento della L.N.D."

La reclamante doveva pertanto attenersi alla decisione presa dal Comitato Regionale e trasmessaLe direttamente via telefax in data 30/09 e di conseguenza del tutto IMMOTIVATA appare la decisione di non presentarsi in campo il giorno 4/10/2011.

Tutto ciò premesso SI DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società FULGOR RONCO VALDENGO dichiarandolo INAMMISSIBILE.

CASO 3

(da CU Comitato Regionale PVDA n. 53 del 13/03/14)

gara del 2/ 3/2014 PECETTO - VILLASTELLONE CARIGNANO

La gara in epigrafe non ha avuto svolgimento ed entrambe le società hanno presentato rituale reclamo in proposito.

Per opportunità, vertendo sullo stesso argomento, i reclami vengono unificati in un solo giudizio. La società ospitante APD PECETTO ha inteso tutelarsi preventivamente nei confronti del referto arbitrale precisando che il direttore di gara aveva valutato non a norma il campo comunale, regolarmente omologato dal Fiduciario Campi Sportivi, richiedendo alla due società una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa eventuali danni ai calciatori.

Parimenti la società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO reclama avverso la mancata disputa della gara anch'essa segnalando di non aver accettato di sottoscrivere la dichiarazione pretesa dall'arbitro manifestando tuttavia la completa disponibilità a giocare l'incontro.

Dall'esame del referto arbitrale emerge che il direttore di gara ritenendo l'impianto inagibile per la presenza di un muro, a suo giudizio pericolante (!!!), richiedeva per dare inizio alla gara, anche su consiglio di un componente l'organo tecnico interpellato telefonicamente, una dichiarazione scritta in cui le società si impegnavano ad assumersi la responsabilità dell'incolumità dei calciatori.

Poiché le società si rifiutavano categoricamente di aderire alla richiesta, decideva allora di non far disputare la gara.

La decisione assunta dall'arbitro é da censurare essendosi arrogato prerogative che non gli competevano: a lui spettava solo il giudizio sulla praticabilità o meno del terreno di gioco ma non certamente sull'agibilità dell'impianto sportivo per la quale esiste apposito Ente preposto.

Trattandosi di impianto comunale, l'eventuale inagibilità doveva essere certificata da una apposita ordinanza del sindaco che ne vietasse l'utilizzo per motivi di sicurezza.

In assenza di questa l'arbitro DOVEVA dar inizio alla gara astenendosi dal pretendere dalle società una liberatoria che le stesse avevano pieno diritto di non sottoscrivere.

Atteso quanto in premessa e giudicato che la mancata disputa della gara deve essere ascritta ad una errata decisione arbitrale,

SI DELIBERA

- di disporre la ripetizione della gara dando mandato alla segreteria del Comitato Regionale di provvedere ad una nuova programmazione della stessa in data che riterrà opportuno stabilire.
- di nulla disporre circa la tassa reclamo, non versata dalle ricorrenti, in ragione dell'accoglimento delle loro istanze.